

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MONETI, BURTULO, BARRA, LEGGIERI, DAL FALCO, DE CAROLIS, DE VITO, PACINI, DE PONTI, SANTALCO, ACCILI, COSTA, AGRIMI e GAUDIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1975

Nuove norme per l'attribuzione dell'assegno di studio universitario

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si introducono alcune modifiche ed innovazioni alla normativa sino ad oggi vigente sul tema del pre-salario.

Sono passati ormai dodici anni da quando venne istituito a favore degli studenti questo tipo di assistenza, primo passo per garantire il diritto allo studio cui Governo e Parlamento tanta attenzione hanno posto negli anni successivi.

L'esperienza di questi anni, unita alle segnalazioni di diverse Opere universitarie, ha maturato la convinzione che sia ormai indifferibile, oltre che opportuno, ritoccare la legge istitutiva e le norme ad essa successive, al fine di evitare uno svilimento dei principi che portarono il legislatore nel 1963 ad un atto di tale importanza e per non sminuire il precetto costituzionale che riconosce ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il di-

ritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

L'assegno di studio ha il suo fondamento proprio nell'articolo 34 della Costituzione, come incentivo ed aiuto a chi, pur essendo in disagiate condizioni economiche, ha possibilità potenziali, per intelligenza e volontà, di arrivare a mete scolastiche elevate. Non è superfluo, anche in relazione a quanto diremo a commento dell'articolo 3, ricordare la sentenza n. 7 del 4 febbraio 1967 della Corte costituzionale: « L'interesse pubblico al soddisfacimento di bisogni individuali di importanza collettiva, evidentissimo nel caso in cui si tratti di perseguire finalità etico-sociali mediante la cultura del cittadino, importa la assunzione del servizio da parte dello Stato e la sua organizzazione ».

Seppur riferendosi al principio della gratuità della scuola d'obbligo, i supremi giudici hanno rettamente inteso ed indicato la

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

coincidenza dell'interesse pubblico con le finalità etico-sociali dello Stato, pienamente realizzabili agevolando i cittadini nel soddisfacimento della propria aspirazione culturale.

Con l'articolo 1 del disegno di legge vengono introdotte le seguenti salienti modifiche all'attuale normativa:

viene aumentato per il prossimo biennio accademico lo stanziamento annuale. Ciò è parso doveroso in relazione all'aumento della popolazione universitaria;

è aumentato il limite del reddito imponibile elevando lo stesso da lire 1.800.000 a lire 4 milioni ed introducendo un criterio di ulteriore aumento in caso di confluenza nella famiglia di redditi non del capo famiglia, nonchè per la presenza di carichi familiari: s'è tenuto conto della realtà stipendiale odierna e di un dato abbastanza comune, cioè della presenza di più forze lavorative nello stesso nucleo domestico, i cui introiti globali però non devono essere radicalmente pregiudizievole per lo studente, stante la disponibilità delle retribuzioni in capo a chi le percepisce;

viene chiarito, salvo il controllo di cui all'articolo 6 (risolvendo, almeno nella fase iniziale, un dubbio proprio di molte Opere), che si ha riguardo al reddito « dichiarato »;

si ammettono al pre-salario anche gli studenti diplomati da oltre due anni, eliminando così un dubbio di legittimità costituzionale derivante dalla norma limitativa dell'articolo 4 della legge n. 80 del 1963;

l'assegno può essere ottenuto, per la prima volta o per conferma, dagli studenti degli anni successivi al primo, purchè abbiano sostenuto tutti gli esami del piano degli studi, con la tolleranza di un esame. La maggior severità pare doverosa in consonanza con quanto detto nelle premesse: il diritto che lo Stato riconosce va meritato;

si autorizza infine il Ministro della pubblica istruzione ad aggiornare i valori secondo la svalutazione della lira.

Con l'articolo 2 si conferma, semplificandola, una norma già esistente: qualora gli assegni di studio non vengano assegnati, pare opportuno non distrarre le somme dalle fi-

nalità per le quali sono state iscritte al bilancio e mantenere alle stesse, sia pure a titolo diverso, le finalità proprie *ex lege*.

Con l'articolo 3 si opera una estensione ai corsi post-universitari della *ratio* che ha portato all'istituzione del presalario.

Abbiamo già parlato dell'articolo 34 della Costituzione ed abbiamo, crediamo, correttamente interpretato tale norma in una dinamica lunga: il corso *post-lauream* come momento di perfezionamento a coronamento degli studi intrapresi.

A dire il vero, pare che qui si contemperino due esigenze: da un lato la volontà di aiutare coloro che intendono affinare il proprio studio, dall'altro incentivare i giovani ad una operosità che in definitiva giova alla collettività.

Sotto questo profilo è parso non disdicevole consentire il cumulo dell'assegno con altri riconoscimenti, stante, in totale, la non elevatezza di essi, rapportata a certe possibilità di immediato guadagno, se non per tutti, almeno per molti laureati.

Va rilevato che l'assegno è cosa diversa dalle borse di studio e dai premi di operosità, essendo, le prime, riconoscimenti facoltativi per risultati conseguiti ed incentivi per il futuro, avendo attinenza, i secondi, con l'attività didattica e scientifica, mentre l'assegno di studio nel sistema dell'articolo 3 costituisce un vero pre-salario, cioè una pre-remunerazione obbligatoria atta, oltre che a favorire il vero conseguimento dei principali titoli, a ricompensare, oseremmo dire ad indennizzare, l'assegnatario per la rinuncia ad un'occupazione con la conseguente dedizione allo studio.

Lo stanziamento previsto in lire un miliardo è sufficiente a soddisfare un'alta percentuale di aspiranti.

L'articolo 4 eleva le misure dell'assegno di studio e del premio di incoraggiamento, ormai ferme da oltre 6 anni, e per questo inadeguate agli attuali valori della lira. È stato inoltre introdotto il criterio chilometrico di distanza dall'Università, al fine di eliminare incertezze derivanti dal criterio della « località raggiungibile quotidianamente ».

Con l'articolo 5 vengono ribadite norme già esistenti sull'utilizzo della polizia tributaria e sulla collaborazione Ufficio imposte-Uni-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

versità, mentre, tenuto conto della riforma tributaria, ci si riferisce al reddito denunciato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

È parso opportuno snellire le procedure con il dare fiducia alle dichiarazioni dei richiedenti, ma, al fine di frenare abusi ed atti di malafede nocivi per la collettività studentesca, si è posta una sanzione penale repressiva per gli atti contrari alla legge.

Dell'articolo 6 si è già detto, sia pur fuggacemente: pare in piena sincronia con il testo e con i principi informativi consentire all'erario di recuperare somme indebitamente versate. La maggiorazione degli interessi legali, che peraltro, come è ben noto, sono inferiori agli interessi commerciali ormai vigenti, rientra nei principi di una buona amministrazione.

Con l'articolo 7 si innova il sistema di corresponsione dell'assegno, mentre nel successivo articolo 8 si modifica il sistema di attribuzione del pre-salario nella fase della pre-assegnazione. Sino ad oggi avveniva una dop-

pia ripartizione: prima tra le Facoltà in relazione al numero degli studenti, poi tra gli studenti. È sembrato preferibile abbandonare il criterio dell'assegnazione in via primaria alle Facoltà, poichè l'esperienza di questi anni ha insegnato che spesso vengono esclusi dall'erogazione studenti più meritevoli o bisognosi di altri, solo perchè appartenenti a Facoltà più affollate.

Non pare giusta una simile discriminazione, che prescinde dalla soggettività della situazione ed inerisce piuttosto ad una forzosa e non convincente oggettività.

L'articolo 9 prevede come nuova causa di esclusione dal presalario la detenzione e l'inizio del procedimento penale per reati dolosi, mentre con l'ultimo articolo si mantengono in vita le norme aventi ancora un'autonoma ragion d'essere e una validità operativa.

Confidiamo, onorevoli colleghi, che il presente disegno di legge trovi il conforto di un celere voto favorevole, nell'interesse degli studenti e della collettività.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 7 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 76, è così integrato: fermo restando per l'anno accademico 1975-76 l'aumento di lire 4 miliardi sullo stanziamento annuale per la corresponsione dell'assegno di studio di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, per ciascuno degli anni accademici 1976-77 e 1977-78 lo stanziamento è aumentato di cinque miliardi di lire.

Le Opere universitarie sono tenute a predisporre programmi biennali per assicurare la corresponsione degli assegni di studio con prestazioni di servizio. È fatta salva l'erogazione del denaro occorrente per le spese minuite.

Per l'attuazione dei programmi potrà essere accantonata una quota parte del fondo annuale destinato agli assegni di studio, in misura comunque non superiore al 30 per cento da suddividere tra le Opere in base ai criteri oggettivi di ripartizione fissati dal Ministero della pubblica istruzione e tali che figurino in ordine prioritario:

a) il funzionamento delle strutture già esistenti;

b) il potenziamento e l'istituzione di altre strutture in modo da favorire le sedi universitarie più carenti di esse.

Un quinto del residuo fondo destinato agli assegni di studio è riservato agli studenti del primo anno di corso, il restante fondo di quattro quinti è riservato agli studenti degli anni successivi al primo.

Gli assegni vengono conferiti, su domanda degli interessati, agli studenti universitari il cui reddito imponibile denunciato, personale o del capo famiglia, qualora essi siano a carico della famiglia, non sia superiore a lire 4 milioni aumentato di lire un milione per ogni persona, oltre il capo famiglia, che presta attività lavorativa e di lire 500.000 per

ogni figlio a carico. Sono considerati a carico, oltre ai figli minorenni senza redditi propri, anche i figli maggiorenni fino al compimento del 26° anno di età qualora, ricorrendo la mancanza di reddito, siano studenti universitari.

Entro i limiti dei fondi disponibili a tal fine l'assegno è attribuito nell'ordine e con i criteri seguenti:

a) agli studenti appartenenti a famiglie di più disagiate condizioni economiche con particolare riferimento a quelle il cui reddito derivi da pensione o da lavoro dipendente, ovvero da lavoro autonomo e le cui condizioni economiche siano equiparabili;

b) a parità di reddito, agli studenti più meritevoli in base ai voti di profitto;

c) a parità di merito, agli studenti con famiglia propria ed infine al più anziano in età.

Gli studenti che si iscrivono al primo anno di corso possono concorrere all'assegno di studio indipendentemente dall'anno scolastico in cui hanno conseguito il diploma. Gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo possono ottenere la conferma dell'assegno od ottenerlo per la prima volta, semprechè in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, purchè abbiano superato tutti gli esami, meno uno, previsti dai piani di studio stabiliti od approvati dai Consigli di facoltà per gli anni accademici precedenti.

Viene prioritariamente assicurata la conferma dell'assegno agli studenti che ne abbiano già goduto nell'anno precedente.

I limiti di reddito, nonchè le quote aggiuntive fissate dal quinto comma del presente articolo, verranno adeguati annualmente all'indice di valore della lira, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, in conformità ai dati forniti dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 2.

L'importo degli assegni eventualmente non conferiti può essere utilizzato dalle opere universitarie per finalità assistenziali a favore degli studenti.

Art. 3.

A partire dall'anno accademico 1976-77 viene istituito l'assegno per studi di perfezionamento *post lauream*.

L'assegno viene attribuito per concorso limitatamente ad un solo corso di perfezionamento o specializzazione da seguire presso le Università italiane il cui statuto contenga la previsione di detti corsi. Salvo quanto stabilito nel successivo quarto comma, restano salve le cause di incompatibilità di cui all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 80, nonchè l'ordine ed i criteri per l'assegnazione stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, con l'avvertenza che la valutazione di merito di cui alla lettera *b*) del sesto comma va fatta tenuto conto del voto di laurea.

L'assegno, nelle misure indicate nel successivo articolo 4, è cumulabile con assegni o borse di studio.

Le conferme per l'attribuzione dell'assegno per gli anni di perfezionamento o specializzazione successivi al primo avviene previo giudizio positivo sull'operosità del perfezionando o specializzando espresso dal direttore della scuola.

L'assegno è corrisposto per intero all'inizio di ogni anno accademico.

Al fine dell'attribuzione dell'assegno, gli assegni o le borse di studio di cui al quarto comma non concorrono a formare il reddito imponibile.

Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per la corresponsione dell'assegno di cui al presente articolo è di lire un miliardo.

Art. 4.

Le misure dell'assegno di studio stabilito dall'articolo 4 della legge 21 aprile 1969, numero 162, in lire duecentocinquantamila e lire cinquecentomila sono elevate rispettivamente a lire trecentocinquantamila, per gli studenti che appartengono a famiglia residente nel comune ove ha sede l'Università o in

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

altro comune sito in località a distanza inferiore a cinquanta chilometri da esso, e a lire settecentomila per gli altri.

Il premio di incoraggiamento di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 369, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 574, è elevato nel massimo a lire trecentocinquantamila.

Art. 5.

Lo studente, o il capo famiglia ove lo studente sia minorenni, produce a corredo della domanda una propria dichiarazione da cui risulti l'ammontare del reddito denunciato ai fini dell'imposta sulle persone fisiche.

Le Opere universitarie hanno facoltà di chiedere al competente ufficio delle imposte ogni informazione in ordine alla consistenza del reddito familiare degli studenti e delle famiglie e possono avvalersi della polizia tributaria per svolgere ogni accertamento.

Qualora lo studente o il capo famiglia dichiarino un reddito diverso da quello denunciato, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni.

Art. 6.

Qualora il reddito accertato sia superiore a lire quattro milioni con l'eventuale aggiunta ai sensi del quinto comma dell'articolo 1, il percettore deve restituire all'Opera universitaria l'assegno entro sei mesi dall'accertamento, maggiorato degli interessi legali.

Art. 7.

Agli studenti del primo anno l'assegno, per la quota attribuita in denaro, è corrisposto all'inizio dell'anno accademico. Agli studenti iscritti ad anni successivi al primo l'assegno, per la quota attribuita in denaro, è corrisposto per un terzo all'inizio dell'anno accademico e per due terzi dopo il superamento degli esami di cui all'articolo 1.

Art. 8.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 21 aprile 1969, n. 162, è così modificato:

« Il Consiglio di amministrazione dell'Opera di ciascuna università o di istituto di istruzione universitaria attribuisce l'assegno di studio agli aventi diritto sulla base di una graduatoria compilata tenuto conto dei criteri di assegnazione ».

Art. 9.

L'articolo 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 80, è così modificato:

« L'assegno di studio non può essere ottenuto:

a) dagli studenti degli anni successivi al primo, qualora lo studente si trovi fuori corso;

b) dagli studenti incorsi in sanzioni disciplinari;

c) dagli studenti in stato di detenzione o contro i quali è stato iniziato un procedimento penale per reato doloso.

Qualora lo studente sia incorso nella sanzione disciplinare dell'esclusione temporanea dall'Università, l'attribuzione dell'assegno di studio è revocata e la revoca permane per tutta la durata degli studi universitari.

Lo studente che non dichiara l'esistenza di cause ostative alla concessione dell'assegno di studio, ai sensi delle lettere a), b), c) del presente articolo, è punito con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa di lire cinquecentomila ».

Art. 10.

Restano in vigore tutte le disposizioni che non siano in contrasto con la presente legge.